

**Assicurazione:** Contratto di assicurazione a copertura dei danni materiali diretti all'abitazione personale e ai beni in essa contenuti

**Documento informativo relativo al prodotto assicurativo**

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.<sup>1</sup> nella sua qualità di "manufacturer de facto" per conto della Compagnia

**Compagnia:** Great Lakes Insurance SE

**Prodotto:** DUAL Home+

**Data di realizzazione del DIP Danni:** Novembre 2019, ultima versione disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore

### Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura, in forma all risks, dai danni materiali e diretti all'abitazione privata e ai beni personali in essa contenuti e può includere:

- la copertura di beni di pregio, ai quali sia attribuibile un valore economico rilevante, storico e/o artistico
- la copertura dei beni artistici debitamente catalogati e valorizzati
- la responsabilità civile verso terzi
- i danni da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche o altro fenomeno tellurico e alluvione, inondazione.



### Che cosa è assicurato?

La polizza assicura:

- i danni materiali diretti ai beni assicurati determinati da qualsiasi causa, anche per colpa grave, non espressamente esclusa
- copertura del fabbricato a valore intero, con deroga alla proporzionale del 20%
- copertura del contenuto a primo rischio assoluto
- copertura delle spese accessorie:
  - demolizione, sgombero, rimozione e trasporto dei resti inutilizzabili
  - rimozione, ricollocamento e deposito dei beni assicurati non colpiti da SINISTRO
  - smaltimento, trattazione, distruzione e bonifica dei residui inquinati o contaminati da sinistro
  - rimborso delle spese e degli onorari di periti e professionisti sostenuti per il supporto alla ricostruzione o il ripristino dei beni assicurati
  - danni materiali causati ai beni assicurati dall'accesso del pronto intervento
  - i maggiori costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato
- i costi per la ricerca e riparazione del guasto determinato da danni da acqua
- la sottrazione di denaro
- perdite dovute a scippo, rapina e/o estorsione
- spese sanitarie conseguenti a scippo o rapina
- guasti o atti vandalici conseguenti a furto



### Che cosa non è assicurato?

La polizza non assicura:

- dolo del contraente e/o dell'assicurato
- guerra (dichiarata o non), insurrezione, occupazione militare, invasione
- qualsiasi atto, anche terroristico, commesso dall'assicurato che preveda attacchi nucleari, biologici, chimici e/o radioattivi
- esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua
- alterazione, impoverimento o contaminazione di giacimenti minerali
- umidità, stillicidio, trasudamento
- inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi tipo
- detenzione o impiego di esplosivi
- amianto e suoi derivati
- campi e onde elettromagnetici
- qualsiasi danno e/o evento verificatosi in data antecedente il periodo di assicurazione
- qualsiasi attacco informatico e/o azione, errore, omissione, negligenza che abbia determinato una violazione di sistemi informatici
- il mancato godimento o uso dei beni assicurati e ogni altro pregiudizio conseguente
- usura, deterioramento o logorio, incrostazione, corrosione, deformazione
- mancanza, insufficienza e/o inadeguatezza dell'imballaggio o della confezione durante il

- furto da parte di collaboratori domestici
- furto con chiavi false o chiavi vere
- furto con introduzione clandestina, commesso da persone rimaste nell'ambito della proprietà all'insaputa del proprietario stesso
- spese sostenute per il cambio di serratura

- trasporto
- allagamento mentre il fabbricato è disabitato per oltre 90 giorni consecutivi
- confisca, sequestro, distruzione di beni
- spese di manutenzione di qualsiasi genere, che non siano dirette conseguenza di un sinistro coperto dalla polizza
- furto mentre il fabbricato è disabitato per oltre 60 giorni consecutivi
- terremoto, se non operante la relativa estensione
- alluvioni, se non operante la relativa estensione
- demolizione, costruzione, ristrutturazione, montaggio di impianti
- qualsiasi spesa sostenuta al fine di ridurre, prevenire, correggere e/o migliorare le conseguenze di un errore di progettazione
- mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, errore di progettazione, usura, malfunzionamento e/o rottura degli impianti di piscine, e fontane
- infiltrazione d'acqua
- gelo determinando la rottura delle condutture installate all'esterno e/o interrate
- danni indiretti di qualsiasi natura
- eventi atmosferici e/o furto dovuti a finestre, portefinestre, abbaini, velux, lucernari, porte e ogni altra apertura verso l'esterno lasciate aperte o incustodite
- multe, ammende e/o sanzioni
- vizi o difetti di cui devono rispondere il fornitore, il venditore, il progettista, il costruttore o il locatore dei beni assicurati
- responsabilità civile delle persone assicurate nei confronti di terzi, se non operante la relativa sezione
- cedimenti, smottamenti, assestamenti, a terrazze lastricate, patio, stradine private, vialetti, colonnati, pareti, cancelli, recinzioni, campi in terra battuta, strutture per altri sport, serbatoi fissi a uso domestico per il combustibile
- danni meccanici ed elettrici
- guasti macchine



### Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti, i limiti e sottolimiti indicati nel contratto
- Non sono ricompresi nell'ambito della copertura:
  - l'area in cui sorge il fabbricato
  - il fabbricato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia (consiglio di stato), nonché inagibile con provvedimento dell'autorità
  - alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere
  - animali in genere
  - veicoli iscritti al PRA, veicoli storici, veicoli non ancora immatricolati, e gli accessori posti negli stessi
  - beni posti in luoghi diversi da quelli indicati nella scheda di polizza
  - vini e liquori
  - contenuto di pregio, se non operante la relativa sezione
  - contenuto artistico, se non operante la relativa sezione



### Dove vale la copertura?

La polizza ha validità per l'abitazione posta nel territorio italiano.



### Che obblighi ho?

L'assicurato e/o il contraente è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto. Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno
- trasmettere agli Assicuratori, entro i 5 giorni successivi al verificarsi di un sinistro, un elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei beni assicurati perduti o danneggiati, mettendo inoltre a disposizione tutti i documenti giustificativi in suo possesso;

Qualora coesistano più assicurazioni sugli stessi beni assicurati, il contraente deve informare ciascuna compagnia dell'esistenza dell'altro contratto in essere e in caso di sinistro, il contraente deve notificarlo a tutte le compagnie assicuratrici e sarà tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente da altri.



### Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento annuale del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all'intermediario.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l'assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



### Come posso disdire la polizza?

La disdetta può essere spedita, entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione, alternativamente:

- mediante raccomandata A/R, inviata all'intermediario o a DUAL Italia Spa;
- direttamente dal contraente a DUAL Italia Spa tramite PEC all'indirizzo [disdette@legalmail.it](mailto:disdette@legalmail.it).

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il contraente può recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente polizza con preavviso di 90 giorni.

<sup>1</sup> Great Lakes Insurance SE ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.

**Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura dei danni materiali diretti all'abitazione personale e ai beni in essa contenuti**

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)**

**Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.<sup>1</sup> nella sua qualità di "manufacturer de facto" per conto della Compagnia**

**Compagnia: Great Lakes Insurance SE**

**Prodotto: DUAL Home+**

**Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: Novembre 2019, ultima versione disponibile**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

#### **Great Lakes Insurance SE ("Great Lakes")**

- Avente la sede legale in Königinstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera Germania
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00093
- Sede secondaria in Italia: F2A S.r.l. in Via Caldera 21, 20153 Milano, Italia tel. 02.40 99 91; sito internet [www.munichre.com/glit](http://www.munichre.com/glit)
- Regime di operatività in Italia: regime di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
- L'ammontare del patrimonio netto è pari a Euro 396.000.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 132.000.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 264.000.000;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 81.000.000;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 181.000.000;
- Fondi propri ammissibili Euro 432.000.000;
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 239%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.munichre.com/en/reinsurance/contact/worldwide/europe/united-kingdom/great-lakes-uk/about-us/annual-reports/index.html>

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

La polizza assicura, in forma all risks, dai danni materiali e diretti all'abitazione privata e ai beni personali in essa contenuti, così come meglio specificato nel DIP danni.

L'impegno massimo degli assicuratori relativamente ai sinistri notificati non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p><b>Danni materiali al contenuto di pregio</b></p>	<p>Copertura, nella forma a primo rischio assoluto, dei danni materiali diretti, causati da qualsiasi evento accidentale, non escluso, ai beni di pregio ai quali sia attribuibile un valore economico rilevante, storico e/o artistico.</p> <p>L'assicurazione è a valore dichiarato, pertanto il valore commerciale del bene facente parte il contenuto di pregio è determinato sulla base di una dichiarazione del contraente, non vincolante per gli assicuratori.</p>
<p><b>Danni materiali al contenuto artistico</b></p>	<p>Copertura dei danni materiali diretti, causati da qualsiasi evento accidentale, non escluso, ai beni artistici.</p> <p>L'assicurazione è a stima accettata, pertanto il valore dei beni artistici è attribuito di comune accordo tra le parti ed è quello stabilito nella stima che forma parte integrante del contratto.</p> <p>La copertura include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese sostenute per l'imballaggio e il trasporto dei beni artistici da o verso un deposito protetto, nonché i successivi costi di deposito</li> <li>- le spese sostenute dall'assicurato per recuperare qualsiasi parte del contenuto artistico che sia stata smarrita o sottratta, oppure per sostituirla</li> <li>- le spese per la trasferta urgente verso il luogo del sinistro</li> <li>- le spese per le misure temporanee adottate dall'assicurato allo scopo di evitare sinistri imminenti o limitarne le possibili conseguenze</li> <li>- spese di trasporto dei beni artistici ai fini del trasloco in altra residenza</li> <li>- nuovi beni artistici acquistati durante il periodo di assicurazione</li> <li>- beni artistici facenti parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica)</li> <li>- aumento dell'indennizzo fino al 200% della somma assicurata in caso di disabilità permanente o decesso dell'artista che comporti un aumento del valore dell'opera d'arte assicurata</li> <li>- rimborso dell'importo corrisposto dall'assicurato per l'acquisto di un bene artistico, cui è stato successivamente obbligato per legge a rinunciare</li> <li>- gioielli collocati nell'abitazione, purché in caso di furto siano stati chiusi in cassaforte.</li> </ul>
<p><b>Responsabilità civile per danni a terzi</b></p>	<p>Copertura della responsabilità civile delle persone assicurate conseguente a danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi per fatti accidentali della vita privata o in relazione alla proprietà, conduzione e/o stabile occupazione dell'abitazione.</p>
<p><b>Terremoto</b></p>	<p>Copertura dei danni materiali diretti dovuti a terremoto, maremoto, bradisismo o altro fenomeno tellurico, nonché eruzioni vulcaniche.</p>
<p><b>Alluvione</b></p>	<p>Copertura dei danni materiali diretti dovuti a alluvioni, inondazioni, esondazioni, straripamento, mareggiate e penetrazione acqua marina.</p>



### Che cosa non è assicurato?

In riferimento alla sezione responsabilità civile per danni a terzi, la polizza non assicura:

- richieste di risarcimento poste in essere da qualsiasi persona che, rispetto alle persone assicurate, risulti essere coniuge, genitore, figlio, parente o affine
- attività professionale ed economica organizzata al fine della produzione e/o dello scambio di beni e/o servizi, nonché attività attinente a funzioni pubbliche e/o inerente all'organizzazione di eventi o manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere
- esercizio della caccia e di battute di controllo faunistico
- trasmissione di malattie, con l'eccezione di intossicazioni alimentari
- paracadutismo, parapendio, sport aerei in genere, sport subacquee e bungee jumping
- inadempimenti e responsabilità derivanti dalla sottoscrizione di contratti di qualsiasi tipo e natura ivi inclusi gli inadempimenti di natura tributaria
- attività di volontariato in ambito medico e/o infermieristico
- spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici
- rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica
- proprietà, conduzione o occupazione di fabbricati o immobili diversi da quelli riconducibili all'abitazione assicurata
- danni da circolazione, da navigazione, da impiego di veicoli a motore
- danni derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.




### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.




### Che obblighi ho?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti</b></p> <p><b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di sinistro l'assicurato deve inviare comunicazione scritta entro 5 giorni dalla data dell'evento, tramite l'intermediario, a DUAL Italia S.p.A., che gestisce i sinistri in nome e per conto degli assicuratori presso i seguenti recapiti: Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592, PEC <a href="mailto:dualitalia@legalmail.it">dualitalia@legalmail.it</a> o email a <a href="mailto:notificasinistri@dualitalia.com">notificasinistri@dualitalia.com</a></p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell'assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo.</p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>Gli assicuratori provvedono al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.</p>

 **Quando e come devo pagare?**


<b>Premio</b>	<p>Il premio di polizza deve essere versato agli assicuratori per il tramite dell'intermediario entro la decorrenza del contratto.</p> <p>Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposta. L'aliquota applicata è pari al 21,25 incrementata nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di recesso dal contratto da parte degli assicuratori, il premio imponibile, al netto delle imposte, è rimborsato all'assicurato in proporzione al periodo di assicurazione non goduto. L'eventuale rimborso è corrisposto all'assicurato entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.</p>

 **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

<b>Durata</b>	<p>La polizza è emessa per una durata minima di 12 mesi.</p> <p>Il contratto prevede il tacito rinnovo e alla scadenza gli assicuratori provvedono a trasmettere la quietanza relativa all'incasso del premio di rinnovo.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p>

 **Come posso disdire la polizza?**

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non applicabile al contratto.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto a qualsiasi proprietario di abitazioni private.

 **Quali costi devo sostenere?**

Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:

- una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell'intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato
- una quota variabile fra 0% e 7% del premio lordo costituisce gli accessori, ovvero i costi inerenti (tra l'altro) alla gestione della polizza delegata dalla Compagnia al "manufacturer de facto"
- una quota pari a circa il 7,5% del premio lordo costituisce il compenso del "manufacturer de facto"

**COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Agli assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.</p>
----------------------------------	---

	<p>i reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di ivass (<a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>) - per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Great Lakes Insurance SE Rappresentanza Generale per l'Italia c/o F2A S.r.l. Via Caldera 21, 20153 Milano</li><li>- Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): <a href="mailto:07350040965RI@legalmail.it">07350040965RI@legalmail.it</a></li><li>- Great Lakes Insurance SE Königinstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera Germania</li></ul> <p>All'attenzione del Compliance Officer.</p> <p>I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori.</p> <p>Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell'IVASS (<a href="https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/">https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/</a> e <a href="https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces">https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces</a>).</p> <p>Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell'elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (<a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p> <p>I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.</p> <p>L'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn Germania</li><li>- Tel: 0049 (0)228 4108-0;</li><li>- Email: <a href="mailto:poststelle@bafin.de">poststelle@bafin.de</a>;</li><li>- Sito internet: <a href="http://www.bafin.de">www.bafin.de</a>.</li></ul>



**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

<sup>1</sup> Great Lakes Insurance SE ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.

## SOMMARIO

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO.....	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	10
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE.....	10
SEZIONE A – DANNI MATERIALI A FABBRICATO E CONTENUTO GENERIC.....	13
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO.....	13
SEZIONE B – DANNI MATERIALI AL CONTENUTO DI PREGIO.....	16
3. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO.....	16
SEZIONE C – DANNI MATERIALI AL CONTENUTO ARTISTICO.....	18
4. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO.....	18
SEZIONE D – RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI.....	22
5. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO.....	22
5.1 RESPONSABILITA' CIVILE NELLA VITA PRIVATA.....	22
5.2 RESPONSABILITA' CIVILE NELL'AMBITO DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO.....	22
6. LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE APPLICABILI ALLA PRESENTI SEZIONE D.....	23
7. ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE D.....	23
GARANZIE, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI.....	24
8. SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI.....	24
9. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI.....	25
10. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI.....	27
11. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI".....	29
11.1 BENI NON ASSICURATI.....	29

11.2 ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI.....	29
11.3 ESCLUSIONI SPECIFICHE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI.....	30
12. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA.....	32
13. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA.....	32
LA GESTIONE DEI SINISTRI.....	33
14. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	33
15. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI.....	36

## DUAL Home+

### AVVERTENZA

Ai sensi dell'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in "grassetto".

### DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nella SCHEDA DI POLIZZA allegato hanno il significato a loro attribuito di seguito:

#### LE PARTI

CONTRAENTE:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, con residenza in Italia, che stipula la POLIZZA per conto proprio e/o per conto dell'ASSICURATO.
ASSICURATO:	il titolare dell'interesse protetto dalla POLIZZA, in particolare: <ul style="list-style-type: none"><li>i. il proprietario del FABBRICATO e/o</li><li>ii. la persona che risiede in modo stabile presso la DIMORA ABITUALE e le PERSONE CONVIVENTI.</li></ul>
ASSICURATORI:	i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

#### ALTRE DEFINIZIONI UTILI

ALLAGAMENTO:	ogni forma di accumulo, spargimento e/o riversamento di acqua in genere, derivante da qualunque causa, che abbia colpito i BENI ASSICURATI, con esclusione delle ALLUVIONI.
ALLUVIONE:	inondazione causata dal deflusso delle acque dalle usuali sponde di corsi o di specchi d'acqua naturali o artificiali alla superficie del suolo, incluso lo straripamento e l'esondazione di fiumi, a seguito di pioggia torrenziale o tempesta. La presente definizione include anche mareggiate e penetrazione acqua marina.
ANIMALI DOMESTICI:	animali domestici da compagnia quali a titolo di esempio cani, gatti.
ARREDO DI PREGIO:	mobili antichi o di design, tappeti e tappezzerie, arazzi e in generale arredi ai quali possa essere attribuibile un valore economico rilevante, storico e/o artistico.
ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI:	danni volontariamente provocati da terzi in seguito a vandalismo che abbiano come conseguenza danneggiamento, deturpamento e/o imbrattamento, scioperi, sommosse, tumulti popolari e sabotaggio organizzato.
BENI AD IMPIEGO MOBILE:	apparecchiature che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto alla DIMORA ABITUALE. Sono esclusi il DENARO, i GIOIELLI, beni facenti parte il CONTENUTO DI PREGIO e il CONTENUTO ARTISTICO, gli oggetti promozionali, i campionari.
BENI ASSICURATI:	tutti i beni, mobili ed immobili ubicati nella PROPRIETA, costituiti dal FABBRICATO e dal CONTENUTO ivi riposto.

- BENI FRAGILI:** oggetti di vetro, cristallo, maiolica, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per loro natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità.
- Non sono considerati BENI FRAGILI i mobili costituiti anche da vetri e specchi.
- BENI POSTI ALL'APERTO:** mobili da giardino, ornamenti e statue, non incluse nel CONTENUTO DI PREGIO o nel CONTENUTO ARTISTICO, nonché altri oggetti simili che generalmente sono lasciati all'aperto.
- CASSAFORTE:** contenitore di sicurezza avente le seguenti caratteristiche minime:
- i. pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;
  - ii. battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso;
  - iii. spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm;
  - iv. movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
  - v. dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
- COLLABORATORI DOMESTICI:** qualsiasi persona che presta attività lavorativa in favore dell'ASSICURATO svolgendo mansioni domestiche, quali ad esempio colf, badanti, dame di compagnia, giardinieri, autisti, babysitter, in forza di un contratto di lavoro subordinato o lavoro autonomo, anche occasionale o saltuario purché documentato e documentabile.
- CONTENUTO:** tutti i beni facenti parte il CONTENUTO GENERICO.  
La presente definizione include anche tutti i beni facenti parte il CONTENUTO DI PREGIO e il CONTENUTO ARTISTICO, **esclusivamente** nel caso in cui le garanzie di cui alle Sezione B – DANNI MATERIALI AL CONTENUTO DI PREGIO e/o della Sezione C – DANNI MATERIALI AL CONTENUTO ARTISTICO siano operanti e richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.
- CONTENUTO ARTISTICO:** OPERE D'ARTE, ARREDI DI PREGIO, OGGETTI DI VALORE, OGGETTI DA COLLEZIONE, inclusa la collezione numismatica e filatelica, BENI FRAGILI, e/o GIOIELLI, di proprietà dell'ASSICURATO o per i quali l'ASSICURATO sia legalmente responsabile, **opportunitamente elencati con il relativo valore determinato da un esperto d'arte e approvato dagli ASSICURATORI in un documento che forma parte integrante della POLIZZA.**
- La presente definizione non include il CONTENUTO DI PREGIO.**
- CONTENUTO DI PREGIO:** OPERE D'ARTE, ARREDI DI PREGIO, OGGETTI DI VALORE, OGGETTI DA COLLEZIONE, BENI FRAGILI, GIOIELLI, inclusi i beni a cui sia attribuito un valore storico o un merito artistico, appartenenti all'ASSICURATO o per i quali l'ASSICURATO sia legalmente responsabile.
- La presente definizione non include il CONTENUTO ARTISTICO, la collezione numismatica e filatelica.**



## Qual è la differenza tra contenuto artistico e contenuto di pregio?

Non vi è alcuna differenza tra contenuto artistico e contenuto di pregio, i beni che li compongono possono essere della medesima tipologia.

Nel caso del contenuto artistico però i beni devono essere elencati puntualmente e per ciascuno deve essere indicato il valore economico determinato da un esperto d'arte e approvato dagli assicuratori. Se un bene è riportato nell'elenco del contenuto artistico, che forma parte integrante del contratto, è automaticamente escluso dai beni che costituiscono il contenuto di pregio.

Entrambe le definizioni fanno riferimento a due sezioni di copertura opzionali che possono essere acquistate anche separatamente.

- CONTENUTO GENERICO:**
- i. il complesso dei beni mobili dell'ASSICURATO, o di proprietà di terzi, per l'arredamento dell'abitazione e delle DIPENDENZE anche se non comunicanti;
  - ii. abiti e indumenti nonché accessori in genere;
  - iii. provviste;
  - iv. elettrodomestici;
  - v. attrezzature sportive e quant'altro di uso domestico e/o personale;
  - vi. gli impianti mobili di condizionamento e riscaldamento;
  - vii. gli apparecchi illuminanti se non fissi per natura e destinazione;
  - viii. l'attrezzatura per l'attività professionale, con esclusione di impiantistica industriale;
  - ix. le biciclette, anche elettriche, e ogni altro mezzo a motorizzazione elettrica, veicoli a propulsione meccanica o a motore, **purché detenuti nell'ambito del FABBRICATO;**
  - x. imbarcazioni fino a 12 piedi in lunghezza, hovercraft (veicoli a cuscino d'aria), droni o velivoli (diversi dai modellini) o parti o accessori, **purché detenuti nell'ambito del FABBRICATO, con il massimo del 20% della SOMMA ASSICURATA e comunque non oltre € 20.000.**

### **Il CONTENUTO GENERICO non include:**

- i. il FABBRICATO;
- ii. qualsiasi creatura vivente;
- iii. qualunque veicolo iscritto al PRA;
- iv. valori mobiliari, certificati e documenti di ogni genere.

### **Dalla presente definizione sono da intendersi esclusi il CONTENUTO DI PREGIO e il CONTENUTO ARTISTICO.**

- DANNI MATERIALI:**
- i. danni materiali e diretti che determinano il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, dei BENI ASSICURATI
  - ii. le perdite dovute a sottrazione per FURTO, RAPINA, ESTORSIONE e SCIPPO dei BENI ASSICURATI
- con conseguente pregiudizio economico dell'ASSICURATO.

**DENARO:** denaro contante, assegni, cambiali, vaglia postali, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere, assegni circolari, travellers' cheques, certificati di risparmio, obbligazioni a premi, buoni acquisto, **purché detenuti per scopi della vita privata.**

**DIMORA ABITUALE:** la residenza anagrafica, o quella in cui l'ASSICURATO risiede abitualmente o in modo continuativo, indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.

**DIPENDENZE:** locali e pertinenze separati dalla DIMORA ABITUALE e/o contigue, comunicanti o meno, situati all'interno della PROPRIETÀ, come box, garage, rimesse, soffitte e cantine per la custodia dei BENI ASSICURATI e scuderie, utilizzati per fini personali o inerenti lo svolgimento dell'attività professionale presso l'abitazione.

- DUAL ITALIA SPA:** l'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione dei SINISTRI, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA.
- In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.
- ESTORSIONE:** la sottrazione di beni costringendo qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualcosa con l'obiettivo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.
- EVENTI ATMOSFERICI:** tempeste, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine, neve, cose trasportate dal vento.
- FABBRICATO:** l'edificio - di proprietà del CONTRAENTE – che costituisce la DIMORA ABITUALE e presso cui è riposto il CONTENUTO comprese altre strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, nonché le DIPENDENZE, ubicate nella PROPRIETA'.
- Si intendono inclusi:
- i. statue, urne, affreschi e sculture annesse in modo permanente e facenti parte della PROPRIETA' e/o delle DIPENDENZE, che non siano parte del CONTENUTO DI PREGIO e/o del CONTENUTO ARTISTICO;
  - ii. impianti fissi al servizio del FABBRICATO, quali impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di irrigazione, di prevenzione ed allarme antintrusione, ascensori, antenne centralizzate e/o private, anche paraboliche, ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa, o che per natura e/o destinazione è posta all'aperto;
  - iii. terrazze lastricate, patii, stradine private e vialetti;
  - iv. colonnati, pareti, cancelli e recinzioni;
  - v. tendoni, tensostrutture e gazebo;
  - vi. serbatoi, tubi di scarico, tubature e cavi funzionali all'abitazione;
  - vii. attrezzature ed impianti per l'energia geotermica, pompe per l'acqua calda;
  - viii. recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, pavimenti flottanti, controsoffittature, boiserie ed ogni altra opera di abbellimento e miglioria (comprese quelle a fissi ed infissi e serramenti) apportati dall'ASSICURATO.
- Nel caso in cui si assicuri solo una porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.
- Il FABBRICATO non include:**
- i. l'area in cui sorge;
  - ii. i terreni e i giardini;
  - iii. moli e pontili;
  - iv. il CONTENUTO.
- FENOMENO ELETTRICO:** danni elettrici ad impianti e apparecchi elettrici ed elettronici causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica.

FURTO:	sottrazione illecita di BENI ASSICURATI con l'intenzione di privare della proprietà in modo permanente, secondo la definizione di cui all'articolo 624 del codice penale, mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti i BENI ASSICURATI, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
FURTO CON DESTREZZA:	furto commesso con abilità e sveltezza in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
GIOIELLI:	pietre preziose, perle, orologi od oggetti d'oro, d'argento o di altro metallo prezioso o semiprezioso e/o oggetti che li includono, ideati per essere indossati da una persona.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli ASSICURATORI per i danni direttamente subiti dall'ASSICURATO ai sensi della presente POLIZZA.
INFORTUNIO:	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
INTERMEDIARIO:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO:	l'importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l'ASSICURATO, per tutti i danni o le spese ai quali il limite si riferisce.
OGGETTI DA COLLEZIONE:	monete, medaglie e in generale oggetti da collezione ai quali possa essere attribuibile un valore economico rilevante, storico e/o artistico.
OGGETTI DI VALORE:	libri, manoscritti, oggetti di antiquariato, avorio, pietre, argenteria, pellicce, orologi non in oro, strumenti musicali, oggetti (non idonei ad essere indossati) in oro, argento, oggetti placcati, soprammobili e in generale oggetti ai quali possa essere attribuibile un valore economico rilevante, storico e/o artistico.
OPERE D'ARTE:	dipinti, quadri, stampe, disegni, fotografie, sculture e in generale opere. alle quali possano essere attribuibili un valore economico rilevante, storico e/o artistico.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
PERSONE ASSICURATE:	l'ASSICURATO e i relativi figli minori anche non conviventi.
PERSONE CONVIVENTI:	tutti coloro che, nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, risiedono in modo stabile presso la DIMORA ABITUALE. Non si considerano persone conviventi i figli dell'ASSICURATO e/o del coniuge non separato (o del convivente) che risiedono stabilmente altrove per motivi di studio o lavoro.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	forma di assicurazione secondo cui l'INDENNIZZO avviene fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.
PROPRIETA':	l'insieme del FABBRICATO e delle pertinenze ad esso associate presso la DIMORA ABITUALE, utilizzati per scopi inerenti la vita privata e lo svolgimento dell'attività professionale presso l'abitazione.



RAPINA:	sottrazione di BENE AD IMPIEGO MOBILE a chi lo detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altri (articolo 628 del codice penale).
SCHEDA DI POLIZZA:	il documento che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, all'ASSICURATO, al PERIODO DI ASSICURAZIONE, al LIMITE DI INDENNIZZO, al PREMIO ed a eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA. La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA.  <b>In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.</b>
SCIPPO:	FURTO in un luogo pubblico commesso strappando una cosa dalle mani o di dosso alla persona.
SCOPERTO O FRANCHIGIA:	<b>l'importo percentuale o fisso per ciascun SINISTRO</b> , indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, <b>che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.</b>



#### Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?

##### Garanzia soggetta a franchigia:

- somma assicurata: € 500.000
- ammontare del sinistro: € 50.000
- franchigia: € 2.000
- indennizzo: € 48.000

##### Garanzia soggetta a scoperto:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare del sinistro: € 150.000
- scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- il 10% della perdita: € 15.000, applicazione dello scoperto massimo
- indennizzo: € 145.000

##### Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- ammontare della perdita: € 600.000
- franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- indennizzo: € 500.000

SINISTRO:	verificarsi dell'evento dannoso per cui si presta l'assicurazione.
SOMMA ASSICURATA:	l'importo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA che rappresenta il massimo esborso da parte degli ASSICURATORI in relazione alle garanzie prestate dalla presente POLIZZA.
SOTTOLIMITE INDENNIZZO:	DI l'importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l'ASSICURATO <b>relativa a garanzie specifiche incluse in POLIZZA o a determinati BENI ASSICURATI.</b>  <b>Resta inteso che gli ASSICURATORI, in nessun caso sono obbligati ad indennizzare SINISTRI dopo l'esaurimento della SOMMA ASSICURATA.</b>



## Come si applica il sottolimito di indennizzo?

Garanzia soggetta a sottolimito di indennizzo inferiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 500.000
- sottolimito di indennizzo: € 20.000
- ammontare sinistro: € 170.000
- indennizzo: € 20.000

Garanzia soggetta a sottolimito di indennizzo espresso in percentuale dell'importo del sinistro:

- limite di indennizzo: € 150.000
- sottolimito di indennizzo: 20% del sinistro
- ammontare sinistro: € 140.000
- indennizzo: € 28.000

<b>STIMA ACCETTATA:</b>	il VALORE COMMERCIALE dei beni facenti parte il CONTENUTO ARTISTICO attribuito di comune accordo fra il CONTRAENTE e gli ASSICURATORI, anche agli effetti dell'articolo 1908 - 2° comma del Codice Civile.
<b>TERREMOTO:</b>	movimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarino, dovuto a cause endogene. La presente definizione include maremoto, bradisismo o altro fenomeno tellurico, nonché eruzioni vulcaniche.
<b>TERRORISMO:</b>	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno ai BENI ASSICURATI, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
<b>VALORE A NUOVO:</b>	per il FABBRICATO: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area. Per il CONTENUTO GENERICO: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
<b>VALORE ALLO STATO D'USO:</b>	il valore che il bene assicurato ha al momento del SINISTRO, tenendo conto del deprezzamento e del degrado connessi alla misura della sua vetustà. Al VALORE A NUOVO è pertanto applicato un degrado per vetustà (età, stato di conservazione e utilizzo residuo).
<b>VALORE COMMERCIALE:</b>	il valore del bene danneggiato che il mercato attribuiva immediatamente prima del SINISTRO.
<b>VALORE DICHIARATO:</b>	il valore dei beni facenti parte il CONTENUTO DI PREGIO, indicato dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO, ferma restando a loro carico la prova del reale VALORE COMMERCIALE dei beni colpiti da SINISTRO.
<b>VALORE INTERO:</b>	forma di Assicurazione in base a cui la SOMMA ASSICURATA deve corrispondere al valore complessivo del BENE ASSICURATO, in caso contrario è prevista l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'articolo 1907 del codice civile.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### 1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- 1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E' NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
- Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE, il quale è **obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.**  
**Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte del CONTRAENTE relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.**  
**Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.**
- 1.2 BUONA FEDE
- A parziale deroga dell'articolo che precede, le dichiarazioni inesatte o incomplete rese precedentemente o al momento della stipula della POLIZZA, così come la mancata comunicazione da parte del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO di variazioni aggravanti il rischio, non comportano la decadenza del diritto all'INDENNIZZO (né qualsivoglia riduzione dello stesso), **a condizione che tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO non abbia agito con dolo o colpa grave nel rendere tali dichiarazioni.**
- 1.3 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
- Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA.**
- In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. **Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l'ammontare del danno, ciascun assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore e in solido con altri assicuratori.**
- Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l'INDENNIZZO.**
- 1.4 SE IL PREMIO NON E' PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
- La POLIZZA ha effetto dalle **ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).**
- In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, **la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,** ferme le successive scadenze.
- Il PREMIO è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno intero salvo il diritto degli ASSICURATORI di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate (articolo 1901 del Codice Civile). Il PREMIO è pagato a DUAL Italia S.p.A. o all'INTERMEDIARIO designato, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
- 1.5 ONERI FISCALI
- Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.

- 1.6 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE" Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono **valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI** ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.
- 1.7 VARIAZIONE DELLA DIMORA ABITUALE **L'assicurazione vale esclusivamente per la DIMORA ABITUALE identificata nella SCHEDA DI POLIZZA.** In caso di mutamenti della DIMORA ABITUALE l'assicurazione rimane sospesa fino a quando il CONTRAENTE ne abbia dato avviso scritto agli ASSICURATORI, fermo il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio assicurato.
- 1.8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA Le azioni, i fondamenti giuridici e i diritti derivanti dalla POLIZZA possono essere esercitati esclusivamente dal CONTRAENTE e dagli ASSICURATORI. Spetta in particolare al CONTRAENTE il compimento degli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'ASSICURATO, escludendo ogni suo diritto di impugnazione.  
L'INDENNIZZO dovuto a termini di POLIZZA non può essere pagato ad altri oltre ai titolari dell'interesse assicurato, o comunque non senza il loro consenso.
- 1.9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio" gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.  
**Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto.**
- 1.10 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO **Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.** Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile "Diminuzione del Rischio". Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.
- 1.11 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO" **Ai fini della notificazione degli atti giudiziari,** gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:  
Great Lakes Insurance SE Rappresentanza Generale per l'Italia c/o F2A S.r.l. Via Caldera 21, 20153 Milano.
- 1.12 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito "Il Broker" - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE prende atto ed accetta quanto segue:  
i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considera effettuata al CONTRAENTE;  
ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considera effettuata dal CONTRAENTE;  
iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o al CONTRAENTE si considera effettuata dagli ASSICURATORI;  
iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dal CONTRAENTE si considera effettuata agli ASSICURATORI.
- 1.13 FORO COMPETENTE **Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.**
- 1.14 LEGGE APPLICABILE Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica la legge italiana.

- 1.15 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE) **Gli ASSICURATORI non sono tenuti a prestare copertura, ad indennizzare SINISTRI o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente POLIZZA qualora tale copertura, indennizzo o prestazione si pongano in contrasto con qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea nonché degli Stati Uniti d'America purché tali disposizioni non violino qualsiasi regolamento o legge nazionale a cui gli ASSICURATORI sono soggetti.**

## SEZIONE A – DANNI MATERIALI A FABBRICATO E CONTENUTO GENERICICO

### 2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

- 2.1 OGGETTO DELLA POLIZZA – ALL RISKS A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano ad indennizzare all'ASSICURATO i DANNI MATERIALI causati ai BENI ASSICURATI, anche dovuti a colpa grave qualunque ne sia la causa **ad eccezione di quanto espressamente escluso.**
- 2.2 FORMA DELLA COPERTURA: VALORE INTERO DEL FABBRICATO Con riferimento alla copertura del FABBRICATO, la POLIZZA è prestata nella forma a VALORE INTERO, essa pertanto indennizza l'ASSICURATO dei DANNI MATERIALI al FABBRICATO, alle condizioni che seguono:
- i. Assicurazione parziale:**  
salvo sia diversamente pattuito tra le parti, nel caso in cui al momento del SINISTRO il VALORE A NUOVO del FABBRICATO risulti superiore alla SOMMA ASSICURATA, l'ASSICURATO assume a suo carico la parte proporzionale di danno eccedente tale valore, e non può opporre in compensazione le SOMME ASSICURATE relative ad altre sezioni.
- ii. Deroga alla proporzionale:**  
nel caso in cui, al momento del SINISTRO, il VALORE A NUOVO del FABBRICATO non è superiore alla SOMMA ASSICURATA maggiorata del 20%, gli ASSICURATORI indennizzano integralmente il SINISTRO, senza applicazione della regola proporzionale di cui al precedente punto i.  
Se il VALORE A NUOVO del FABBRICATO è superiore alla SOMMA ASSICURATA così maggiorata, l'ASSICURATO assume a suo carico la parte proporzionale di danno eccedente tale valore, e non può opporre in compensazione le SOMME ASSICURATE relative ad altre sezioni.



In quali casi la polizza indennizza solo parzialmente e quando si va in deroga alla proporzionale?

Indennizzo parziale con applicazione della regola proporzionale:

- valore del fabbricato: 450.000
- somma assicurata: € 300.000
- ammontare del danno: € 100.000
- la differenza, in percentuale, tra il valore del fabbricato e la somma assicurata è del 33%, pertanto l'indennizzo è corrisposto in proporzione ed è liquidato il 67% del danno
- indennizzo: € 67.000

Indennizzo totale, senza applicazione della regola proporzionale (deroga alla proporzionale del 20% così come offerta dal contratto):

- valore del fabbricato: 450.000
- somma assicurata: € 400.000
- somma assicurata maggiorata del 20%: € 480.000, superiore al valore del fabbricato, pertanto si deroga alla proporzionale
- ammontare del danno: € 100.000
- indennizzo: € 100.000

Indennizzo parziale, con applicazione della regola proporzionale (deroga alla proporzionale del 20% così come offerta dal contratto):

- valore del fabbricato: 450.000
- somma assicurata: € 300.000
- somma assicurata maggiorata del 20%: € 360.000, inferiore al valore del fabbricato, pertanto si applica la regola proporzionale
- ammontare del danno: € 100.000
- la differenza, in percentuale, tra il valore del fabbricato e la somma assicurata maggiorata del 20% è del 20% pertanto l'indennizzo è corrisposto in proporzione ed è liquidato l'80% del danno
- indennizzo: € 80.000

- 2.3 FORMA DELLA COPERTURA: PRIMO RISCHIO ASSOLUTO DEL CONTENUTO GENERICO
- Con riferimento alla copertura del CONTENUTO GENERICO, la POLIZZA è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, essa pertanto indennizza l'ASSICURATO dei DANNI MATERIALI al CONTENUTO GENERICO, sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e senza applicazione della regola proporzionale.
- 2.4 CARATTERISTICHE MINIME DEL FABBRICATO
- la POLIZZA è operante a condizione che il FABBRICATO:
- sia costruito:
    - in muratura e/o laterizi, cemento, metallo, legno, vetrocemento, chiusi ai lati e dalle coperture del tetto;**
    - con strutture portanti verticali, pareti esterne e rivestimenti in materiali ignifughi, compresi solai e strutture portanti del tetto non combustibili;**
    - con pareti e soffitti confinanti con l'esterno, o con locali di altre abitazioni, o di uso comune in muratura;**
    - con sottofondazione realizzata con materiali drenanti.**
  - sia munito dei seguenti mezzi di chiusura a protezione di ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale):
    - ogni serramento costruito in materiale rigido e resistente agli urti oppure in vetro antisfondamento e che sia chiuso da serrature, lucchetti o altri congegni idonei e manovrabili esclusivamente dall'interno;
    - ante e/o scuri e/o tapparelle e/o persiane in plastica rigida, legno e/o metallo munite di idonei congegni interni di chiusura od inferriate infisse nel muro con luci impraticabili e/o serramenti antieffrazione con vetri antisfondamento a presidio di finestre e porte finestre;
    - eventuali spazi aperti devono essere di ampiezza tale da rendere impossibile il passaggio senza forzatura a scasso.

**In caso di FURTO, la POLIZZA opera esclusivamente nel caso in cui al momento del SINISTRO i mezzi di chiusura sopra descritti siano stati attivati.**

**Nel caso in cui al momento del FURTO i mezzi di chiusura sopra descritti non fossero presenti o attivati, la POLIZZA opera con l'applicazione di uno SCOPERTO del 20% dell'INDENNIZZO con il minimo di € 5.000.**

**SEZIONE B– DANNI MATERIALI AL CONTENUTO DI PREGIO**

La presente Sezione è operante solo ed esclusivamente se richiamata nella **SCHEDA DI POLIZZA**, ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della **POLIZZA**.

**3. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO**

- 3.1 OGGETTO DELLA SEZIONE – ALL RISKS A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano ad indennizzare all'ASSICURATO i DANNI MATERIALI al CONTENUTO DI PREGIO, situato presso la PROPRIETA' causati da qualsiasi evento accidentale, **ad eccezione di quanto espressamente escluso.**

La presente Sezione opera fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, **per ciascun bene facente parte il CONTENUTO DI PREGIO, con esclusione dei GIOIELLI, è applicato il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO** indicato nella tabella che segue.

Tipologia di bene	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per ciascun bene
OPERE D'ARTE	Euro 8.000
ARREDI DI PREGIO	Euro 5.000
OGGETTI DI VALORE	Euro 2.000
OGGETTI DA COLLEZIONE	Euro 2.000
BENI FRAGILI	Euro 1.000

- 3.2 VALORE DEL BENE FACENTE PARTE IL CONTENUTO DI PREGIO L'assicurazione è prestata a VALORE DICHIARATO, pertanto il valore del bene facente parte il CONTENUTO DI PREGIO, in quanto determinato sulla base di una dichiarazione del CONTRAENTE, non è vincolante per gli ASSICURATORI. Fermo restando il **VALORE COMMERCIALE del bene la cui prova resta a carico del CONTRAENTE.**

- 3.3 FORMA DELLA COPERTURA: PRIMO RISCHIO ASSOLUTO DEL CONTENUTO DI PREGIO La copertura del CONTENUTO DI PREGIO è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, essa pertanto indennizza l'ASSICURATO dei DANNI MATERIALI al CONTENUTO DI PREGIO, sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e senza applicazione della regola proporzionale.

- 3.4 TRASPORTO DEL CONTENUTO DI PREGIO In caso di trasporto, il CONTENUTO DI PREGIO deve essere imballato in modo sicuro e adeguato alla natura e al valore dei singoli beni che lo compongono, e deve essere affidato ad un trasportatore specializzato in oggetti d'arte oppure deve essere sotto la custodia dell'ASSICURATO o di un soggetto da questi debitamente incaricato.

**La presente garanzia opera a 2° rischio rispetto ad altre polizze in corso a garanzia del trasportatore.**



3.5 QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO

A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione del bene facente parte il CONTENUTO DI PREGIO, gli ASSICURATORI indennizzano all'ASSICURATO:

- i. il costo del restauro e l'eventuale deprezzamento, se il bene facente parte il CONTENUTO DI PREGIO può essere restaurato e/o riprodotto;
- ii. il VALORE COMMERCIALE del bene nel caso in cui il bene facente parte il CONTENUTO DI PREGIO non sia restaurabile e/o riproducibile.

Per deprezzamento si intende la differenza tra il valore che il bene aveva al momento del SINISTRO e quello dopo il restauro.

**Fermo restando che ai fini dell'INDENNIZZO**, gli ASSICURATORI, anche con l'ausilio di un perito terzo, devono accertare se il bene sia o meno restaurabile e/o riproducibile e il suo eventuale deprezzamento.

In caso di bene restaurabile, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO stabiliscono a chi affidare l'attività di restauro.

**Qualsiasi operazione di restauro, pulitura, riparazione o rimessa a nuovo del CONTENUTO DI PREGIO non autorizzata dagli ASSICURATORI ed effettuata da personale non qualificato e/o con mezzi e metodologie non idonee e/o adeguate alla natura e al valore dei beni, non dà luogo ad alcun INDENNIZZO per deprezzamento.**

3.6 GARANZIA GIOIELLI

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI ai GIOIELLI del CONTENUTO DI PREGIO collocati all'interno della DIMORA ABITUALE, **fermo restando tutto quanto espressamente escluso.**

La garanzia opera **con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO del 20% del LIMITE DI INDENNIZZO relativo alla copertura del CONTENUTO DI PREGIO, per ciascun SINISTRO e per anno.**

LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA – GIOIELLI DEL CONTENUTO DI PREGIO IN CASSAFORTE

Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, in caso di FURTO e RAPINA la garanzia opera **esclusivamente** nel caso in cui i GIOIELLI inclusi nel CONTENUTO DI PREGIO, al momento del SINISTRO, risultino riposti in CASSAFORTE debitamente chiusa.

Nel caso in cui al momento del SINISTRO i GIOIELLI inclusi nel CONTENUTO DI PREGIO non fossero riposti in CASSAFORTE o la CASSAFORTE non fosse perfettamente chiusa o conforme ai requisiti richiesti, **la POLIZZA opera con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO del 20% del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO della GARANZIA GIOIELLI.**

## SEZIONE C – DANNI MATERIALI AL CONTENUTO ARTISTICO

La presente Sezione è operante solo ed esclusivamente se richiamata nella **SCHEDA DI POLIZZA**, ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della **POLIZZA**.

### 4. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

4.1 OGGETTO DELLA SEZIONE – ALL RISKS A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano ad indennizzare all'ASSICURATO i DANNI MATERIALI al CONTENUTO ARTISTICO, situato presso la PROPRIETA', causati da qualsiasi evento accidentale, **ad eccezione di quanto espressamente escluso.**

**La presente Sezione opera fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO e con l'applicazione dello SCOPERTO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.**

4.2 VALORE DEL BENE FACENTE PARTE IL CONTENUTO ARTISTICO L'assicurazione è a STIMA ACCETTATA, pertanto il valore del bene facente parte il CONTENUTO ARTISTICO è attribuito di comune accordo tra le parti ed è quello stabilito nella stima allegata alla POLIZZA.

4.3 TRASPORTO DEL CONTENUTO ARTISTICO In caso di trasporto, il CONTENUTO ARTISTICO deve essere imballato in modo sicuro e adeguato alla natura e al valore dei singoli beni che lo compongono, e deve essere affidato ad un trasportatore specializzato in oggetti d'arte oppure deve essere sotto la custodia dell'ASSICURATO o di un soggetto da questi debitamente incaricato.

**La garanzia opera con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 10.000.**

**La presente garanzia opera a 2° rischio rispetto ad altre polizze in corso a garanzia del trasportatore.**

4.4 QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione del bene facente parte il CONTENUTO ARTISTICO, gli ASSICURATORI indennizzano all'ASSICURATO:

- i. il costo del restauro e l'eventuale deprezzamento, se il bene facente parte il CONTENUTO ARTISTICO può essere restaurato e/o riprodotto;
- ii. il valore del bene, così come determinato all'articolo 4.2 VALORE DEL BENE FACENTE PARTE IL CONTENUTO ARTISTICO, nel caso in cui il bene facente parte il CONTENUTO ARTISTICO non sia restaurabile e/o riproducibile.

Per deprezzamento si intende la differenza tra il valore che il bene aveva al momento del SINISTRO e quello dopo il restauro.

**Fermo restando che ai fini dell'INDENNIZZO**, gli ASSICURATORI, anche con l'ausilio di un perito, devono accertare se il bene sia o meno restaurabile e/o riproducibile e il suo eventuale deprezzamento.

In caso di bene restaurabile, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO stabiliscono a chi affidare l'attività di restauro.

**Qualsiasi operazione di restauro, pulitura, riparazione o rimessa a nuovo del CONTENUTO ARTISTICO non autorizzata dagli ASSICURATORI ed effettuata da personale non qualificato e/o con mezzi e metodologie non idonee e/o adeguate alla natura e al valore dei beni, non dà luogo ad alcun INDENNIZZO per deprezzamento.**

4.5 SPESE  
ACCESSORIE  
NELL'AMBITO  
DEL CONTENUTO  
ARTISTICO

In caso di SINISTRO gli ASSICURATORI, rimborsano, **fino alla concorrenza degli importi indicati nella SCHEDA DI POLIZZA** e in aggiunta alla SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO ARTISTICO, le spese sostenute, **con il consenso scritto degli ASSICURATORI**, di seguito elencate:

**i. Sgombero d'urgenza della collezione**

Le spese sostenute per l'imballaggio e il trasporto del CONTENUTO ARTISTICO da o verso un deposito protetto, nonché i successivi costi di deposito, se:

- a. la DIMORA ABITUALE è inagibile o, a giudizio esclusivo degli ASSICURATORI, la sicurezza della PROPRIETA' risulti compromessa in conseguenza di un SINISTRO;
- b. l'occupazione dell'abitazione sia temporaneamente vietata da un provvedimento dell'autorità.

I costi di deposito sono rimborsati fino al ripristino dell'agibilità o della sicurezza dell'abitazione e/o finché il divieto di occupazione sia venuto meno.

**ii. Spese per il recupero della collezione**

Le spese sostenute dall'ASSICURATO per recuperare qualsiasi parte del CONTENUTO ARTISTICO che sia stata smarrita o sottratta incluse le spese di trasferta, i costi di trasporto e gli eventuali dazi doganali.

**iii. Spese di trasferta**

Le spese per la trasferta urgente verso il luogo del SINISTRO, effettuata dall'ASSICURATO o da PERSONE CONVIVENTI al fine di:

- a. fornire assistenza alle autorità nello svolgimento delle indagini;
- b. chiarire le circostanze del SINISTRO;
- c. adottare le misure idonee per prevenire ulteriori danni.

**iv. Prevenzione delle perdite e diminuzione delle spese**

Le spese per le misure temporanee adottate dall'ASSICURATO allo scopo di limitare le conseguenze di un SINISTRO, anche se tali misure si rivelano infruttuose.

4.6 CAMBIO DI  
RESIDENZA

Nel caso in cui il CONTRAENTE trasferisse la residenza presso altra DIMORA ABITUALE, la garanzia assicurativa è operante durante il trasporto del CONTENUTO ARTISTICO **purché** affidato ad un trasportatore specializzato in oggetti d'arte e di pregio e, successivamente, presso la nuova DIMORA ABITUALE, per un periodo non superiore a 60 giorni dalla data del trasloco.

**La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui le misure di sicurezza, di protezione e di prevenzione del FURTO e degli incendi presso la nuova DIMORA ABITUALE siano equivalenti o superiori di quelle presenti presso la residenza indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.**

**La presente garanzia opera a 2° rischio rispetto ad altre polizze in corso a garanzia del trasportatore.**

4.7 NUOVE  
ACQUISIZIONI

I beni facenti parte il CONTENUTO ARTISTICO, acquisiti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, rientrano automaticamente nella copertura assicurativa purché l'ASSICURATO abbia comunicato agli ASSICURATORI la loro acquisizione entro 90 giorni dalla stessa.

La garanzia opera con l'applicazione della SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO ARTISTICO indicata nella SCHEDA DI POLIZZA, ma **gli ASSICURATORI possono aumentare l'INDENNIZZO fino al 30% della SOMMA ASSICURATA. Alla scadenza della POLIZZA, l'ASSICURATO deve fornire l'elenco aggiornato dei beni inclusi nel CONTENUTO ARTISTICO ai fini dell'aggiornamento della SOMMA ASSICURATO e l'adeguamento del PREMIO.**

4.8 COPPIE E SERIE Se il CONTENUTO ARTISTICO include beni facenti parte di un insieme (coppia o serie identificabili come opera unica), in caso di SINISTRO gli ASSICURATORI indennizzano il valore del bene (o di parte di esso) tenendo conto del maggior valore derivante dal suo appartenere artisticamente ad un insieme.

In caso di SINISTRO totale, se l'ASSICURATO consegna agli ASSICURATORI la parte del bene non danneggiato, gli stessi indennizzano l'intero importo della coppia o serie.

4.9 DECESSO DISABILITÀ PERMANENTE DELL'ARTISTA O Se il VALORE COMMERCIALE di un bene facente parte il CONTENUTO ARTISTICO aumentasse in conseguenza del decesso dell'artista durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, in caso di SINISTRO gli ASSICURATORI indennizzano il bene per un importo superiore e fino al 200% della STIMA ACCETTATA, **ma entro la SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO ARTISTICO indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.**

La garanzia opera a condizione che l'ASSICURATO **consegna le ricevute di acquisto, una relazione di stima redatta da un esperto indipendente e documenti l'aumento del VALORE COMMERCIALE di tale bene, che gli ASSICURATORI verificano anche con l'ausilio di un perito.**

4.10 MANCANZA DI TITOLO O TITOLO VIZIATO Gli assicuratori rimborsano l'importo documentato corrisposto dall'ASSICURATO per l'acquisto di un bene incluso nel CONTENUTO ARTISTICO, cui è stato successivamente obbligato per legge a rinunciare, senza colpa, a causa di:

- i. titolo viziato o mancanza di titolo da parte del venditore rispetto al bene acquistato;
- ii. qualsiasi onere o gravame costituito sul bene in epoca anteriore rispetto all'acquisto e di cui il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO non erano a conoscenza.

Gli ASSICURATORI rimborsano altresì le spese legali sostenute, **con il loro consenso scritto**, per la difesa in sede civile da pretese risarcitorie o restitutorie avanzate nei confronti dell'ASSICURATO e fondate sul titolo viziato o sull'assenza di titolo per l'acquisto del bene sopra menzionato o, in alternativa, possono optare di indennizzare all'ASSICURATO l'importo sostenuto per l'acquisto del bene stesso.

Quanto sopra, a condizione che:

- i. l'ASSICURATO abbia verificato diligentemente la legittimità della proprietà e la "storia" del bene prima dell'acquisto;
- ii. l'ASSICURATO abbia acquistato il bene successivamente alla decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- iii. qualsiasi pretesa nei confronti dell'ASSICURATO per la restituzione del bene ovvero per far valere un onere o un gravame a carico del bene sia stata avanzata, giudizialmente o stragiudizialmente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- iv. l'ASSICURATO abbia tempestivamente informato gli ASSICURATORI in merito alle pretese di terzi sul bene, avanzate durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

**La garanzia opera con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari al 10% della SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO ARTISTICO e nei limiti dell'importo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.**

**Gli ASSICURATORI non indennizzano eventuali ed ulteriori perdite economiche conseguenti alla mancata disponibilità del bene.**

- 4.11 GARANZIA GIOIELLI LUXURY Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI ai GIOIELLI inclusi nel CONTENUTO ARTISTICO collocati all'interno della DIMORA ABITUALE, **fermo restando tutto quanto espressamente escluso.**
- La garanzia opera **con l'applicazione del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO e dello SCOPERTO o FRANCHIGIA indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.**
- LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA – GIOIELLI IN CASSAFORTE Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, in caso di FURTO e rapina la garanzia opera **esclusivamente** nel caso in cui i GIOIELLI inclusi nel CONTENUTO ARTISTICO, al momento del SINISTRO, risultino riposti in CASSAFORTE perfettamente chiusa.
- Nel caso in cui al momento del SINISTRO i GIOIELLI del CONTENUTO ARTISTICO non fossero riposti in CASSAFORTE o la CASSAFORTE non fosse perfettamente chiusa o conforme ai requisiti richiesti, **la POLIZZA opera con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO del 20% del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO della GARANZIA GIOIELLI LUXURY.**
- GIOIELLI INDOSSATI A parziale deroga di quanto sopra indicato, gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per la perdita di GIOIELLI inclusi nel CONTENUTO ARTISTICO **indossati dall'ASSICURATO stesso e/o dalle PERSONE CONVIVENTI a seguito di SCIPPO o rapina.**
- La garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione SCIPPO E RAPINA e con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 500 per ciascun SINISTRO e non opera:**
- i. **per le PERSONE CONVIVENTI di età inferiore ai 14 anni se non in compagnia, al momento del SINISTRO, dell'ASSICURATO o di altre PERSONE CONVIVENTI di età superiore ai 14 anni;**
  - ii. **per GIOIELLI inclusi nel CONTENUTO ARTISTICO riconducibili ad attività professionale dell'ASSICURATO o delle PERSONE CONVIVENTI.**

## SEZIONE D – RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI

La presente Sezione è operante solo ed esclusivamente se richiamata nella **SCHEDA DI POLIZZA**, ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della **POLIZZA**.

### 5. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

La presente Sezione è operante solo ed esclusivamente se richiamata nella **SCHEDA DI POLIZZA**, ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della **POLIZZA**.

#### 5.1 RESPONSABILITA' CIVILE NELLA VITA PRIVATA

- 5.1.1 OGGETTO DELLA SEZIONE – *ALL RISKS* A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenni le PERSONE ASSICURATE, fino alla concorrenza del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, di quanto siano tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, **fermo restando tutto quanto espressamente escluso.**
- 5.1.2 RESPONSABILITA' PER FATTI COLPOSI O DOLOSI DI TERZI La garanzia opera anche per la responsabilità civile delle PERSONE ASSICURATE che possa derivare da:
- i. fatti dolosi o colposi di persone di cui le PERSONE ASSICURATE debbano rispondere ai sensi di legge;
  - ii. fatti colposi di persone che volontariamente si prendono cura, o forniscano assistenza occasionale e volontaria alle PERSONE ASSICURATE e/o agli ANIMALI DOMESTICI delle PERSONE ASSICURATE.
- 5.1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE A parziale deroga dell'ambito di applicazione territoriale di cui all'Articolo 13 AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA che segue, la garanzia opera per il mondo intero.

#### 5.2 RESPONSABILITA' CIVILE NELL'AMBITO DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

- 5.2.1 OGGETTO DELLA SEZIONE – *ALL RISKS* A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o danneggiamento a cose, in conseguenza di un DANNO MATERIALE o più in generale per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, conduzione e/o stabile occupazione della DIMORA ABITUALE, **purché non sia utilizzata a fini imprenditoriali e/o professionali e fermo restando tutto quanto espressamente escluso.**

---

**6. LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE D**

---

**La copertura assicurativa della presente Sezione opera con il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA e con l'applicazione di una FRANCHIGIA per SINISTRO di Euro 200.**

---

**7. ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE D**

---

**Ferme restando le esclusioni di POLIZZA, le garanzie della Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI non operano in relazione a SINISTRI che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:**

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 7.1  | <b>SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI</b>  | richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi persona che, rispetto alle PERSONE ASSICURATE, risulti essere coniuge, genitore, figlio, parente o affine.   |
| 7.2  | <b>ATTIVITA' PROFESSIONALE O SVOLTA A TITOLO ONEROSO</b>                     | attività professionale ed economica organizzata al fine della produzione e/o dello scambio di beni e/o servizi, nonché attività attinente a funzioni pubbliche e/ o inerente all'organizzazione di eventi o manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere.  |
| 7.3  | <b>CACCIA</b>  | esercizio della caccia e di battute di controllo faunistico.   |
| 7.4  | <b>TRASMISSIONE DI MALATTIE</b>  | trasmissione di malattie, con l'eccezione di intossicazioni alimentari.  |
| 7.5  | <b>SPORT AD ALTO RISCHIO</b>   | paracadutismo, parapendio, sport aerei in genere, sport subacquei e bungee jumping.  |
| 7.6  | <b>INADEMPIMENTI CONTRATTUALI</b>  | inadempimenti e responsabilità derivanti dalla sottoscrizione di contratti di qualsiasi tipo e natura ivi inclusi gli inadempimenti di natura tributaria.  |
| 7.7  | <b>VOLONTARIATO IN AMBITO SANITARIO</b>                                      | attività di volontariato in ambito medico e/o infermieristico.   |
| 7.8  | <b>SPARGIMENTI D'ACQUA</b>   | spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici.  |
| 7.9  | <b>RIGURGITO DI FOGNA</b>  | rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.   |
| 7.10 | <b>FABBRICATI DIVERSI DALLA DIMORA ABITUALE</b>                              | proprietà, conduzione o occupazione di fabbricati o immobili diversi da quelli riconducibili alla DIMORA ABITUALE.   |
| 7.11 | <b>DANNI DA CIRCOLAZIONE, DA NAVIGAZIONE, DA IMPIEGO DI VEICOLI A MOTORE</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>i. danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;</li><li>ii. danni da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, compresi droni;</li><li>iii. danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età.</li></ol> |
| 7.12 | <b>VIOLAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO O DISCRIMINAZIONE</b>                   | danni derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.   |

## GARANZIE, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Le condizioni che seguono sono valide per tutte le Sezioni, incluse le Sezioni B e C se operanti e richiamate nella scheda di polizza.

### 8. SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

**Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, o nell'ambito delle specifiche garanzie, la copertura assicurativa della POLIZZA opera con SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE indicati nella tabella che segue.**

Evento assicurato	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO Per SINISTRO e per anno	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
EVENTI ATMOSFERICI	80% della SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO 5%, minimo € 1.000
Sovraccarico di neve	80% della SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO 5%, minimo € 3.000
FENOMENO ELETTRICO		SCOPERTO 5% minimo € 500
ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI	80% della SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO 5%, minimo € 1.500
TERRORISMO	80% della SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO 5%, minimo € 500
Cedimento del terreno (incluso smottamento, franamento, valanghe, slavine, variazioni della falda freatica)	50% della SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO 5% minimo € 15.000
ALLAGAMENTO		FABBRICATO e CONTENUTO: FRANCHIGIA € 1.000
ALLAGAMENTO in locali interrati, seminterrati	€ 15.000	FRANCHIGIA fissa € 1.000
BENI POSTI ALL'APERTO	10% della SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO 10% minimo € 1.000
BENI FRAGILI	10% della SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO 10% minimo € 1.000
FURTO CON DESTREZZA e/o smarrimento di oggetti personali indossati o portati	€ 1.000	
Tendoni, tensostrutture e gazebo	€ 1.000	
Tutti gli altri eventi (non esclusi dalla POLIZZA)		FRANCHIGIA fissa € 250



## 9. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

**Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della POLIZZA**, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:

- 9.1 SPESE ACCESSORIE
- Gli ASSICURATORI coprono le spese e i costi sostenuti dall'ASSICURATO, in conseguenza di DANNI MATERIALI, per:
- i. demolizione, sgombero, rimozione e trasporto dei resti inutilizzabili alla più vicina discarica autorizzata, **con il massimo del 10% di ogni SINISTRO, in aggiunta alla SOMMA ASSICURATA;**
  - ii. smaltimento, trattazione, distruzione e bonifica dei residui inquinati o contaminati compresi quelli tossici e nocivi, **con il massimo del 10% del SINISTRO, in aggiunta alla SOMMA ASSICURATA;**
  - iii. rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi dei BENI ASSICURATI non colpiti da SINISTRO, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali stessi, **con il massimo del 10% del SINISTRO, in aggiunta alla SOMMA ASSICURATA;**
  - iv. spese e onorari del perito nominato dal CONTRAENTE, e della quota parte dell'eventuale terzo perito, nonché spese per ingegneri, architetti, progettisti e consulenti nominati a supporto della ricostruzione o del ripristino dei BENI ASSICURATI distrutti o danneggiati; **queste spese sono rimborsabili con il massimo del 20% di ogni SINISTRO e comunque non oltre € 5.000 in aggiunta alla SOMMA ASSICURATA;**
  - v. DANNI MATERIALI causati ai BENI ASSICURATI dall'accesso dei vigili del fuoco, degli agenti di Pubblica Sicurezza e/o del personale sanitario, effettuato per ragioni di emergenza in occasione di un SINISTRO coperto dalla POLIZZA;
  - vi. i maggiori costi e/o oneri che dovessero gravare sull'ASSICURATO e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione del FABBRICATO, o uso dei suoli in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione;
  - vii. i maggiori costi di ricostruzione in base alle norme costruttive per le zone sismiche dovuti al fatto che il FABBRICATO sia ubicato in tali zone;
- 9.2 RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
- In caso di DANNI MATERIALI coperti dalla POLIZZA e causati dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, nonché provocati da ALLAGAMENTO, gli ASSICURATORI coprono il costo di ricerca e sostituzione di qualunque parte del FABBRICATO danneggiato o demolito per riparare o sostituire gli impianti che hanno causato i DANNI MATERIALI.
- La garanzia opera con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di € 3.000 per ogni SINISTRO e per anno.**
- 9.3 FURTO DI DENARO
- Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per la sottrazione di DENARO a seguito di FURTO all'interno del FABBRICATO, **purché il relativo importo sia incluso nell'elenco dei beni sottratti indicati in fase di denuncia alle autorità.**
- La garanzia è prestata con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 1.000 per ciascun SINISTRO e per anno.**

- 9.4 RAPINA, SCIPPO O ESTORSIONE Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per la perdita di CONTENUTO, BENI AD IMPIEGO MOBILE e/o DENARO subita a seguito di RAPINA, SCIPPO o ESTORSIONE all'interno della PROPRIETA', anche nel caso in cui le persone sottoposte a violenza o minaccia siano state prelevate dall'esterno e costrette a recarsi presso la DIMORA ABITUALE stessa.
- La garanzia opera:
- con riferimento al DENARO, con un **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 1.000 per ciascun SINISTRO e per anno.**
  - con riferimento a telefoni cellulari, smartphone e tablet con un **SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 1.000 per ciascun SINISTRO e per anno.**
- 9.5 SPESE SANITARIE Gli ASSICURATORI rimborsano all'ASSICURATO le spese sanitarie documentate – **con esclusione dei medicinali** – sostenute in conseguenza di un INFORTUNIO da esso subito a seguito di SCIPPO o RAPINA.
- La garanzia è prestata con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari al 10% della SOMMA ASSICURATA, con il massimo di Euro 1.000 per anno.**
- 9.6 GUASTI O ATTI VANDALICI A SEGUITO DI FURTO Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO per i guasti o gli ATTI VANDALICI provocati dai ladri e/o dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di FURTO, tentato FURTO o RAPINA.
- La garanzia opera con i seguenti limiti:**
- con riferimento al CONTENUTO, fino a concorrenza della SOMMA ASSICURATA.
  - con riferimento al FABBRICATO e alle relative porte e finestre, con il SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO del 20% della SOMMA ASSICURATA del CONTENUTO e senza applicazione di alcuna FRANCHIGIA.
- 9.7 FURTO DA PARTE DI COLLABORATORI DOMESTICI Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO dei FURTI commessi dai COLLABORATORI DOMESTICI, **purché sia sporta formale denuncia all'autorità competente e ne sia trasmessa copia vistata dall'autorità agli ASSICURATORI.**
- La presente garanzia opera a parziale deroga della definizione di FURTO, e pertanto anche in assenza di rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti i BENI ASSICURATI, o praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.**
- La garanzia è prestata con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 1.000 per SINISTRO e per anno.**
- 9.8 FURTO CON CHIAVI FALSE O CHIAVI VERE Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO dei FURTI commessi con chiavi false o con l'uso di chiavi vere, smarrite o sottratte all'ASSICURATO o alle PERSONE CONVIVENTI.
- La garanzia è prestata dalle ore 24.00 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all'autorità competente alle ore 24.00 del 7° giorno successivo e con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO del 50% della SOMMA ASSICURATA per SINISTRO e per anno.**
- La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione FURTO O PERDITA DI CHIAVI e della definizione di FURTO, e pertanto anche in assenza di rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti i BENI ASSICURATI, o praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.**

9.9 FURTO CON  
INTRODUZIONE  
CLANDESTINA

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO dei FURTI commessi con introduzione clandestina, commessi cioè da persone che siano rimaste nell'ambito della PROPRIETA' all'insaputa dell'ASSICURATO e che abbiano poi sottratto i BENI ASSICURATI a locali chiusi.

**La presente garanzia opera a parziale deroga della definizione di FURTO, e pertanto anche in assenza di rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti i BENI ASSICURATI, o praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.**

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO dei FURTI avvenuti in casa in presenza dell'ASSICURATO, delle PERSONE CONVIVENTI e/o dei COLLABORATORI DOMESTICI, anche se non erano operanti i mezzi di protezione e di chiusura di cui all'articolo CARATTERISTICHE MINIME DEL FABBRICATO.

**La garanzia è operante con l'applicazione di uno SCOPERTO del 20% dell'INDENNIZZO col minimo di € 2.000.**

**La presente garanzia opera a parziale deroga della definizione di FURTO, e pertanto anche in assenza di rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti i BENI ASSICURATI, o praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.**

9.10 CAMBIO DI  
SERRATURA

Gli ASSICURATORI rimborsano all'ASSICURATO, le spese sostenute per la sostituzione delle serrature della DIMORA ABITUALE, **purché la sottrazione delle relative chiavi sia avvenuta a seguito di un SINISTRO debitamente notificato agli ASSICURATORI così come disciplinato alla LA GESTIONE DEI SINISTRI che segue.**

**La garanzia è prestata con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO di Euro 500 per SINISTRO e per anno.**

## 10. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

**Le garanzie che seguono operano solo ed esclusivamente se richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.**

## 10.1 TERREMOTO

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI determinati da TERREMOTO.

Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, la garanzia opera **con i seguenti limiti:**

Partita assicurata	LIMITE DI INDENNIZZO SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO e per anno	FRANCHIGIA
FABBRICATO	100% della SOMMA ASSICURATA	5% minimo € 10.000
CONTENUTO	50% della SOMMA ASSICURATA	€ 1.000

Qualora le scosse riconducibili a TERREMOTO si protraggano nel tempo, allo scadere delle 72 ore esse rappresentano un singolo SINISTRO, pertanto i DANNI MATERIALI subiti entro le 72 ore successive ad ogni TERREMOTO sono riconducibili ad un singolo SINISTRO indennizzabile.

Scadute le 72 ore, in caso di persistenza del TERREMOTO, si ha un nuovo SINISTRO che si esaurisce allo scadere delle 72 ore successive, e così di seguito se il fenomeno continuasse a protrarsi nel tempo.

## 10.2 ALLUVIONE

Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO di tutti i DANNI MATERIALI determinati da ALLUVIONE, inondazione, esondazione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi.

Se non diversamente pattuito e indicato nella SCHEDE DI POLIZZA la garanzia opera **con i seguenti limiti:**

Partita assicurata	LIMITE DI INDENNIZZO SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO e per anno	FRANCHIGIA
FABBRICATO	100% della SOMMA ASSICURATA	3% minimo € 10.000
CONTENUTO	50% della SOMMA ASSICURATA	€ 1.000
CONTENUTO in locali interrati e seminterrati	SOTTOLIMITE € 15.000	€ 1.000

## 10.3 IMPIANTO DI ALLARME

Il CONTRAENTE dichiara:

- i. che i BENI ASSICURATI sono protetti da un qualsiasi impianto automatico d'allarme antifurto, **oppure**
- ii. che i BENI ASSICURATI sono protetti da un impianto automatico d'allarme antintrusione antifurto collegato tramite combinatore telefonico GSM e/o Ponte radio, e/o sistemi equivalenti, con Società di telesorveglianza, Istituto di Vigilanza Privato, Forze dell'Ordine e/o utenze private.
- iii. di impegnarsi a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e di attivarlo ogni volta che nella DIMORA ABITUALE non vi sia presenza di persone.
- iv. di far effettuare la manutenzione dell'impianto d'allarme suddetto almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne il funzionamento e l'affidabilità.

**Qualora, a seguito di SINISTRO l'impianto di allarme risultasse essere inefficiente, anche in modo parziale, o non attivato, in caso di FURTO o di tentato FURTO la copertura è prestata con l'applicazione di un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO pari all'80% dell'importo liquidabile dagli ASSICURATORI, fermo restando i SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, gli SCOPERTI e le FRANCHIGIE applicabili alle singole garanzie.**

## 11. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

**Le esclusioni che seguono si applicano alla Sezione A e alle Sezioni B e C se operanti e richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.**

### 11.1 BENI NON ASSICURATI

**Non rientrano nell'ambito della copertura della POLIZZA i beni di seguito elencati:**

- i. l'area in cui sorge il FABBRICATO;
- ii. il FABBRICATO considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia (Consiglio di Stato), nonché a quello dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della POLIZZA;
- iii. alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere;
- iv. animali in genere;
- v. veicoli iscritti al PRA, veicoli storici, veicoli non ancora immatricolati, e gli accessori posti negli stessi;
- vi. beni posti in luoghi diversi da quelli indicati nella SCHEDA DI POLIZZA;
- vii. vini e liquori;
- viii. CONTENUTO DI PREGIO, **salvo il caso in cui la relativa Sezione sia specificatamente richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA;**
- ix. CONTENUTO ARTISTICO, **salvo il caso in cui la relativa Sezione sia specificatamente richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA;**
- x. laghi artificiali, pozzi, strutture sportive di qualsiasi tipo, campi anche in terra battuta.

### 11.2 ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

**Le esclusioni che seguono si applicano a tutte le Sezioni, incluse le Sezioni B, C e D se operanti e richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.**

**La POLIZZA non copre i SINISTRI che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:**

- |        |  |  |
|--------|--|--|
| 11.2.1 | <b>DOLO</b>  | dolo del CONTRAENTE e/o ASSICURATO e delle PERSONE ASSICURATE.   |
| 11.2.2 | <b>GUERRA</b>  | guerra (dichiarata o non), insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, usurpazione e confisca, ordine di qualsiasi Governo o Autorità tanto di diritto che di fatto. |
| 11.2.3 | <b>ATTACCHI NUCLEARI, BIOLOGICI, CHIMICI E/O RADIOATTIVI</b> | qualsiasi atto, anche terroristico, commesso dall'ASSICURATO che preveda attacchi nucleari, biologici, chimici e/o radioattivi.  |
| 11.2.4 | <b>RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/O SCORIE NUCLEARI</b>        | esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.                           |
| 11.2.5 | <b>INTERRUZIONE, IMPOVERIMENTO, DEVIAZIONE DI SORGENTI</b>   | interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua.  |
| 11.2.6 | <b>ALTERAZIONE, IMPOVERIMENTO, CONTAMINAZIONE SOTTOSUOLO</b> | alterazione, impoverimento o contaminazione di giacimenti minerali e – in genere – di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.   |
| 11.2.7 | <b>UMIDITA', STILLICIDIO, TRASUDAMENTO</b>                   | umidità, stillicidio, trasudamento.  |

11.2.8	<b>INQUINAMENTO</b>	inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi tipo.
11.2.9	<b>ESPLOSIVI E/O ARMI</b>	detenzione o impiego di esplosivi e/o armi di qualsiasi genere.
11.2.10	<b>AMIANTO</b>	amianto e suoi derivati.
11.2.11	<b>CAMPI ELETTRROMAGNETICI</b>	campi e onde elettromagnetiche.
11.2.12	<b>SINISTRI PRECEDENTI</b>	qualsiasi danno e/o evento verificatosi in data antecedente il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
11.2.13	<b>CYBER</b>	qualsiasi attacco informatico e/o azione, errore, omissione, negligenza che abbia determinato una violazione di sistemi informatici.

### 11.3 ESCLUSIONI SPECIFICHE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

**Le esclusioni che seguono si applicano alla Sezione A e alle Sezioni B e C se operanti e richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.**

**La POLIZZA non copre qualsiasi perdita o danno causato da:**

11.3.1	<b>MANCATO GODIMENTO DEI BENI ASSICURATI</b>	perdita del godimento o dell'uso dei BENI ASSICURATI e ogni altro pregiudizio conseguente.
11.3.2	<b>USURA, DETERIORAMENTO, LOGORIO DEI BENI ASSICURATI, FATTORI AMBIENTALI</b>	usura, deterioramento o logorio, incrostazione, corrosione, deformazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali di luce, temperatura, pressione e secchezza dell'aria, agenti atmosferici, nonché qualsiasi danno derivante da ruggine, muffa, putrefazione, condensazione ossidazione, germogli erbacei, radici o altri fattori ambientali.
11.3.3	<b>DIFETTI DI IMBALLAGGIO</b>	mancaza, insufficienza e/o inadeguatezza dell'imballaggio o della confezione durante il trasporto.
11.3.4	<b>ALLAGAMENTO SE IL FABBRICATO E' DISABITATO</b>	ALLAGAMENTO mentre il FABBRICATO è disabilitato per oltre 90 giorni consecutivi, dovuto a qualsiasi installazione fissa per uso domestico per l'acqua o il riscaldamento, qualsiasi serbatoio fisso dell'acqua, o qualsiasi impianto o tubatura dell'acqua, salvo che il FABBRICATO sia ispezionato almeno una volta alla settimana da persona di fiducia dell'ASSICURATO o, in caso di danno dovuto a gelo, nello stesso venga mantenuta una temperatura costante di almeno 5 gradi Celsius.
11.3.5	<b>CONFISCA E SEQUESTRO</b>	confisca, sequestro, distruzione di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere predisposti dall'autorità.
11.3.6	<b>MANUTENZIONE, RESTAURO, RIPARAZIONE</b>	errori di manutenzione di qualsiasi genere, opere di restauro, riparazione e/o pulizia.
11.3.7	<b>FURTO PER DISABITAZIONE</b>	FURTO mentre il FABBRICATO è disabilitato per oltre 60 giorni consecutivi.
11.3.8	<b>TERREMOTO</b>	TERREMOTO, salvo il caso in cui la relativa estensione sia specificatamente richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.
11.3.9	<b>ALLUVIONE</b>	ALLUVIONE, salvo il caso in cui la relativa estensione sia specificatamente richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.

11.3.10	<b>OPERE EDILI AI FABBRICATI</b>	demolizione, costruzione, ristrutturazione, montaggio di impianti, nonché qualunque intervento dovuto a restrizioni di norme urbanistiche o di uso dei suoli, costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo del FABBRICATO, resi necessari da un SINISTRO indennizzabile a termini di polizza).
11.3.11	<b>ERRORI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</b>	qualsiasi spesa sostenuta al fine di ridurre, prevenire, correggere e/o migliorare le conseguenze di un errore di progettazione, esecuzione, montaggio, smontaggio e/o di scelta di materiali inadeguato o difettoso.
11.3.12	<b>MANCATA MANUTENZIONE A PISCINE, FONTANE</b>	mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, errore di progettazione, usura, malfunzionamento e/o rottura degli impianti di piscine, e fontane.
11.3.13	<b>INFILTRAZIONE</b>	infiltrazione d'acqua: i. dal terreno o dalle pareti di locali interrati o seminterrati; ii. dovuta a difetti di impermeabilizzazione delle coperture, tale esclusione non opera in caso di danneggiamento delle coperture causate da eventi improvvisi non diversamente esclusi; iii. finestre, portefinestre, abbaini, velux, lucernari, porte e ogni altra apertura verso l'esterno lasciata aperta.
11.3.14	<b>DANNI DA GELO</b>	gelo determinando la rottura delle condutture installate all'esterno e/o interrate.
11.3.15	<b>DANNI INDIRETTI, NON MATERIALI</b>	danni indiretti di qualsiasi natura, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale ed industriale e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità dei BENI ASSICURATI.
11.3.16	<b>NEGLIGENZA DELL'ASSICURATO</b>	EVENTI ATMOSFERICI e/o FURTO dovuti a finestre, portefinestre, abbaini, velux, lucernari, porte e ogni altra apertura verso l'esterno lasciate aperte o incustodite dall'ASSICURATO o dalle PERSONE CONVIVENTI o da qualsiasi altra persona a cui è affidata la DIMORA ABITUALE.
11.3.17	<b>MULTE/ AMMENDE/ SANZIONI</b>	multe, ammende e/o sanzioni conseguenti a violazione di leggi, regolamenti e/o provvedimenti delle autorità.
11.3.18	<b>RESPONSABILITA' CIVILE DI TERZI</b>	vizi o difetti di cui devono rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore, il progettista, il costruttore o il locatore dei BENI ASSICURATI.
13.3.19	<b>RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI</b>	Responsabilità Civile delle PERSONE ASSICURATE nei confronti di terzi, <b>salvo il caso in cui la Sezione RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI sia specificatamente richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.</b>
11.3.20	<b>CEDIMENTI, SMOTTAMENTI, ASSESTAMENTI</b>	cedimenti, smottamenti, assestamenti, incrinatura, contrazione, deformazione, espansione o rigonfiamenti a terrazze lastricate, patio, stradine private, vialetti, colonnati, pareti, cancelli, recinzioni, campi in terra battuta, strutture per altri sport, serbatoi fissi a uso domestico per il combustibile, che non siano diretta conseguenza di un SINISTRO coperto dalla POLIZZA.

- 11.3.21 **GUASTI AD APPARECCHI ELETTRICI, ELETTRODOMESTICI ED AUDIOVISIVI** danni meccanici ed elettrici, intendendosi per tali i guasti interni, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici (compresi i costi di ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, a titolo di esempio:
- i. controlli di funzionalità;
  - ii. manutenzione preventiva;
  - iii. eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;
  - iv. eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- La presente esclusione non opera per qualsiasi SINISTRO determinato da FENOMENTO ELETTRICO.**
- 11.3.22 **GUASTI MACCHINE A IMPIANTI DEL FABBRICATO** guasti macchine, intesi come rotture e/o guasti meccanici agli impianti del FABBRICATO, originati da cause interne, che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in essi contenuto.
- La presente esclusione non opera per qualsiasi SINISTRO determinato da FENOMENTO ELETTRICO.**
- 11.3.23 **INSETTI E PARASSITI** fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori.

## 12. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

---

- 12.1 **DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO** **Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente POLIZZA con preavviso di 90 giorni.**  
Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE della POLIZZA pagato e non goduto, al netto dell'imposta.
- 12.2 **PROCEDURE DI RINNOVO** **In mancanza di disdetta inviata secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno.**  
La disdetta può essere spedita alternativamente:
- i. mediante raccomandata A/R, inviata all'INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (fa fede la data del timbro postale);
  - ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all'indirizzo [disdette@legalmail.it](mailto:disdette@legalmail.it)

## 13. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

---

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, la POLIZZA opera **esclusivamente** nell'ambito del territorio italiano.



## LA GESTIONE DEI SINISTRI

### 14. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

#### 14.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono procedere come segue:

- i. **OBBLIGHI DI SALVATAGGIO**  
come previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitare le conseguenze e salvaguardare i BENI ASSICURATI;
- ii. **DANNI DA TRASPORTO**  
in caso di trasporto dei BENI ASSICURATI, notificare al trasportatore, per iscritto con raccomandata A/R, qualsiasi DANNO MATERIALE subito durante il trasporto, riscontrato alla consegna e contestualmente comunicato agli ASSICURATORI;
- iii. **DENUNCIA DEL SINISTRO AGLI ASSICURATORI**  
denunciare il SINISTRO agli ASSICURATORI, **entro i 5 giorni successivi dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza** specificando le circostanze dell'evento, i beni coinvolti e l'importo approssimativo del danno;
- iv. **RIFERIMENTI DELLA POLIZZA**  
fornire i riferimenti della POLIZZA e segnalare l'esistenza di eventuali altre polizze che coprono lo stesso rischio;
- v. **DENUNCIA ALLE AUTORITA'**  
in caso di incendio, RAPINA, FURTO, SCIPPO, ATTI VANDALICI o in caso di SINISTRO presumibilmente doloso ai sensi di legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo nei termini sopra indicati; una copia conforme di tale denuncia deve essere allegata alla comunicazione di SINISTRO;
- vi. **ELENCO DEI DANNI SUBITI**  
trasmettere l'elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei BENI ASSICURATI perduti, rubati o danneggiati;
- vii. **DOCUMENTAZIONE UTILE**  
mettere a disposizione degli ASSICURATORI la PROPRIETA', le fatture, i documenti giustificativi in possesso e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali (a titolo di esempio ricevute originali d'acquisto, fatture, fotografie, estratti conto della banca o della carta di credito, inventari);
- viii. **CONSERVAZIONE DEI BENI**  
conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato, i beni non rubati o rimasti illesi e, sino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del SINISTRO;
- ix. **AUTORIZZAZIONI NECESSARIE**  
attendere autorizzazione scritta degli ASSICURATORI prima di provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei beni oggetto del SINISTRO;
- x. **ONERI IN CASO DI GARANZIA A VALORE DICHIARATO**  
in caso di garanzia prestata a VALORE DICHIARATO, fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore reale dei beni persi o danneggiati.

**L'inadempimento di taluno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).**

- 14.2 VALUTAZIONE DEL DANNO – MANDATO DEI PERITI
- La valutazione e liquidazione dei danni avvengono mediante accordo diretto tra le parti, oppure, su richiesta del CONTRAENTE o degli ASSICURATORI, mediante periti, nominati uno dagli ASSICURATORI e l'altro nominato dal CONTRAENTE, con atto unico.
- In caso di disaccordo i due periti ne nominano un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può avvalersi della collaborazione e ausilio di altre persone, che possono intervenire sulle operazioni di valutazione ma senza diritto di voto.
- Se una delle parti non provvede a nominare il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui si è verificato il SINISTRO.
- I periti devono:
- i. indagare sulle circostanze, la natura, la causa e le modalità del SINISTRO accertandone le cause e accedere ai luoghi del SINISTRO per ispezionarli;
  - ii. verificare l'accuratezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate negli atti contrattuali e riferire se, al momento del verificarsi del SINISTRO, esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state comunicate;
  - iii. verificare se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO abbiano pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla POLIZZA;
  - iv. richiedere la documentazione idonea ad accertare la titolarità e il valore dei BENI ASSICURATI, le fatture, i documenti giustificativi e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali;
  - v. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei BENI ASSICURATI, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
  - vi. elaborare una stima per la liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
- I risultati delle operazioni peritali devono essere riportati in un apposito verbale (con le stime dettagliate in allegato) da redigersi in doppio esemplare, uno per ogni parte.
- 14.3 IN CASO DI RECUPERO DEI BENI
- Se i beni di cui alla denuncia di SINISTRO sono recuperati, in tutto od in parte, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO, deve darne avviso agli ASSICURATORI, entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
- Se il recupero avviene prima del pagamento dell'INDENNIZZO, per i beni recuperati gli ASSICURATORI indennizzano esclusivamente i danni conseguenti al SINISTRO (comprese eventuali spese di recupero).
- Se il recupero avviene dopo l'integrale pagamento dell'INDENNIZZO, i beni diventano di proprietà degli ASSICURATORI, i quali possono attribuire all'assicurato la facoltà di riacquistarne la proprietà, previa restituzione dell'intero importo liquidato a titolo d'INDENNIZZO e delle spese sostenute per il recupero.
- 14.4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
- In caso di SINISTRO l'importo del DANNO MATERIALE è determinato, partita per partita, con i criteri di seguito riportati.
- 14.4.1 FABBRICATO
- L'assicurazione è prestata per il VALORE A NUOVO.  
In caso di danno totale, la ricostruzione può essere effettuata nella stessa ubicazione o in altra, a condizione che non derivino maggiori esborsi per gli ASSICURATORI.
- 14.4.2 CONTENUTO

Per il CONTENUTO GENERICO l'assicurazione è prestata per il VALORE A NUOVO ed il rimpiazzo è effettuato con altri beni uguali o analoghi per caratteristiche funzionali o rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

La sostituzione dei beni perduti o non riparabili può essere fatta con beni diversi purché abbiano la stessa natura e destinazione, a condizione che non derivino maggiori esborsi per gli ASSICURATORI.

Per il DENARO, l'assicurazione è prestata per il valore nominale del DENARO, comprese le spese relative alla procedura di ammortamento dei titoli.

Per il CONTENUTO DI PREGIO, l'assicurazione è a VALORE DICHIARATO, pertanto essa è prestata per il VALORE COMMERCIALE determinato dal prezzo massimo attribuito da cataloghi di riferimento normalmente utilizzati nel mercato o in subordine dal mercato nella libera trattazione di compravendita. **In caso di SINISTRO, è a carico del CONTRAENTE la prova dell'effettivo VALORE COMMERCIALE del bene.**

Per il CONTENUTO ARTISTICO, l'assicurazione è a STIMA ACCETTATA, pertanto essa è prestata per il VALORE COMMERCIALE stabilito nella stima allegata alla POLIZZA.

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 14.5 | APPLICABILITA' DEL VALORE A NUOVO DEL FABBRICATO | <p><b>L'assicurazione del VALORE A NUOVO è subordinata</b> alla condizione essenziale che <b>le attività di ricostruzione, riparazione e i provvedimenti di sostituzione siano cominciati e terminati entro 24 mesi dalla sottoscrizione del verbale di accordo delle parti o del verbale di perizia</b>, che, salvo cause di forza maggiore, <b>deve essere sottoscritto entro 18 mesi dalla data del SINISTRO.</b></p> <p><b>Gli ASSICURATORI sono obbligati ad indennizzare il DANNO MATERIALE quantificato in base al VALORE ALLO STATO D'USO, sino a quando non sia avvenuta l'integrale ricostruzione, riparazione o sostituzione così come sopra indicato.</b></p> |
| 14.6 | OBBLIGAZIONE MASSIMA DEGLI ASSICURATORI          | <p>In nessun caso e per nessuna ragione gli ASSICURATORI sono tenuti a pagare importi superiori alla SOMMA ASSICURATA totale o, se applicabili, ai LIMITI o ai SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO convenuti in POLIZZA e/o riportati nella SCHEDA DI POLIZZA.</p>  |
| 14.7 | DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO                   | <p>Valutato il danno, al netto di eventuali SCOPERTI O FRANCHIGIE applicabili, tenuto conto dei LIMITI e SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, si determina l'importo dell'INDENNIZZO al netto di eventuali valori di residuo del SINISTRO.</p>  |

- 14.8 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO
- Gli ASSICURATORI, dietro richiesta del CONTRAENTE, corrispondono anticipi sino al 50% del presumibile importo dell'INDENNIZZO liquidabile, **calcolati in base al VALORE ALLO STATO D'USO**.
- Per procedere alla liquidazione degli anticipi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i. il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'articolo OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO che precede;
  - ii. devono essere trascorsi almeno 90 giorni dalla data del SINISTRO;
  - iii. l'importo del SINISTRO deve essere superiore a Euro 100.000;
  - iv. non ricorrano circostanze che possano impedire la liquidazione dell'INDENNIZZO (quali a titolo di esempio: il CONTRAENTE non è in grado di sottoscrivere valida quietanza in quanto sull'insieme o parte dei BENI ASSICURATI grava un'ipoteca, un vincolo o altri gravami).
- In nessun caso l'anticipo potrà essere superiore a Euro 1.500.000.**
- 14.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
- Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento dell'INDENNIZZO entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza liberatoria.
- 14.10 DIRITTO DI SURROGAZIONE
- Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO stesso.
- 14.11 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
- Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO che rappresenti dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno, dichiarati distrutti o perduti i BENI ASSICURATI che non esistevano al momento del verificarsi del SINISTRO, occulti, spostati o manomessi i BENI ASSICURATI non danneggiati, porti a giustificazione documenti o strumenti falsi, menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i detriti del SINISTRO o faciliti quanto sopra descritto, **perde il diritto ad ogni INDENNIZZO**.

## 15. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI

---

- 15.1 COSA, QUANDO E COME COMUNICARE AGLI ASSICURATORI
- Le PERSONE ASSICURATE devono comunicare agli ASSICURATORI, in forma **scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, qualsiasi richiesta di risarcimento** a loro presentata durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e relativa a SINISTRI coperti dalle garanzie di cui alla Sezione D.

- 15.2 OBBLIGHI DELLE PERSONE ASSICURATE
- Le PERSONE ASSICURATE non devono ammettere o concordare responsabilità** in relazione ai SINISTRI, **concordare l'entità del danno oppure sostenerne spese legali senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.**
- La nomina dei legali e dei periti scelti dalle PERSONE ASSICURATE per la gestione di un SINISTRO deve essere preventivamente approvata dagli ASSICURATORI.**
- Le PERSONE ASSICURATE devono fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e devono cooperare così come gli ASSICURATORI possono ragionevolmente richiedere.
- In caso di SINISTRO, **le PERSONE ASSICURATE si impegnano a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa/surrogazione dei medesimi.**
- Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione della lite se e fino a quando ne hanno interesse.**
- 15.3 GESTIONE DEI SINISTRI GARANTITI DALLA SEZIONE D
- Gli ASSICURATORI non possono definire transattivamente alcun SINISTRO senza il consenso scritto delle PERSONE ASSICURATE.**
- Qualora le PERSONE ASSICURATE rifiutino di acconsentire ad una proposta di transazione valutata positivamente dagli ASSICURATORI e da questi autorizzata e scelgano di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad un SINISTRO, l'obbligo indennitario degli ASSICURATORI per detto SINISTRO non può eccedere l'ammontare degli importi oggetto della stessa proposta di transazione, incluse le spese legali maturate fino alla data di tale rifiuto, e fermo il LIMITE DI INDENNIZZO applicato.**
- Le spese legali non possono eccedere le somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI.**
- Le spese legali, come previsto all'articolo 1917 del Codice Civile, sono dovuti nei limiti del 25% del LIMITE DI INDENNIZZO applicato.** Dette spese legali non sono soggette all'applicazione di alcuno SCOPERTO O FRANCHIGIA.
- Non sono considerate spese legali le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI.
- 15.4 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
- Quantificato l'INDENNIZZO, verificata l'operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, **gli ASSICURATORI provvedono al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.**
- 15.5 DIRITTO DI SURROGAZIONE
- Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO stesso.
- 15.6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
- Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO che presenti o provochi dolosamente una richiesta di INDENNIZZO falsa o fraudolenta, rappresenti dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno, e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, **perde il diritto ad ogni INDENNIZZO.**

Il presente documento è aggiornato al mese di Novembre 2019